



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA
SEZIONE S.A.R.

Viale Traiano, 37 – 00054 Fiumicino
Tel. 06/656171 – S.O. 06/65617349-376 – Fax 06/65617303

DATA 25-09-2013

DA COMPAMARE ROMA

A · DIVING CENTER ROMA
· BLUE MARLIN DIVING CENTER
· CENTRO SUBACQUEO MEDITERRANEA
· REALITY SCUBA DIVING
· ISOLA SOTTO IL MARE
· TOR PATERNO DIVING CENTER
· MOANA DIVING CENTER
· ROMA DIVING CENTER
· NAMAKA BLUEMOTION
· COOPERATIVA FIUMICINO PESCA

PERCO ENTE REGIONALE ROMA NATURA – GESTORE AREA MARINA PROTETTA
“SECHE DI TOR PATERNO”

BT

NON CLASSIFICATO

COMPAMARE ROMA 30038

OGGETTO (:): LAVORI DI POSA DISSUASORI “ AREA MARINA PROTETTA SECHE DI TOR PATERNO”

PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETANZA, SI RIFERISCE CHE A FAR DATA DAL 20.09.2013 SONO INIZIATI I LAVORI PRESSO L'AREA MARINA PROTETTA DELLE “SECHE DI TOR PATERNO” PER IL POSIZIONAMENTO DI N° 33 ELEMENTI SUBACQUEI DISSUASORI PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO ILLEGALE DELLA PESCA A STRASCICO. PERTANTO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA 100/2013 DI QUESTA CAPITANERIA DI PORTO, AD OGNI BUON FINE ALLEGATA IN COPIA, PRESSO LA ZONA INTERESSATA DAGLI INTERVENTI SONO VIETATE TUTTE LA ATTIVITA', COMPRESSE LE IMMERSIONI SUBACQUEE, LA PESCA SPORTIVA E LA PICCOLA PESCA PROFESSIONALE FINO AL TERMINE DEI SUDETTI INTERVENTI.

D'ORDINE
IL CAPO SEZIONE S.A.R.
C.C. (CP) Gianfranco SANTINI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
ROMA**

Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)

e-mail: cproma@mit.gov.it – cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA N. 100 /2013T

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino:

- VISTA** l'istanza assunta con protocollo n. 29117 in data 17.09.2013 presentata dal Sig. TIOZZO BRASIOLA Angelo, nato a Chioggia (VE) il 09.03.1959, in qualità di Rappresentante Legale della società TIOZZO F.lli e Nopote S.r.l., con sede a Chioggia (VE) in Via Persica N. 7, con la quale ha chiesto l'emanazione di un'ordinanza di polizia marittima al fine di effettuare i lavori di posa e messa in opera di n. 33 elementi subacquei dissuasori delle attività di pesca a strascico presso l'Area Marina Protetta denominata "Secche di Tor Paterno";
- CONSIDERATO** che i predetti lavori verranno effettuati con l'ausilio del M/Pontone denominato "FORTUNATO", iscritto al N. 3646 dei Registri delle Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Chioggia, T.S.L. 270,69, di proprietà della società "TIOZZO Fratelli e Nipote s.r.l., con sede a Chioggia (VE) in Via Persica N. 7;
- VISTO** il foglio prot. n. 4263 in data 12.09.2013 dell'Ente Regionale Roma Natura, Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma, con sede a Roma Villa Mazzanti, in Via Gomenizza N. 81, dal quale si evince l'affidamento dei lavori in questione alla ditta TIOZZO F.lli e Nipoti S.r.l.;
- VISTA** l'Ordinanza N. 86/2010 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 23.09.2010 in materia di svolgimento delle attività ammesse nell'area marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno", così come modificata dall'Ordinanza N. 42/2011 in data 31.05.2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09 Gennaio 2012, N. 4;
- VISTO** il D.P.R. 02 Ottobre 1968, n. 1639, concernente il regolamento per l'esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n. 963, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 Maggio 2004, N. 154 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38;
- VISTA** la Legge 31 Dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni sulla difesa del mare;
- VISTA** la Legge 6 Dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette;
- VISTO** il Decreto 29.11.2000, istitutivo dell'Area Marina Protetta denominata "Secche di Tor Paterno";
- VISTO** l'art. 4 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172, "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

1. **A partire dalla data di emissione della presente ordinanza, per una durata di 120 giorni salvo proroghe**, nella zona di mare corrispondente all'Area Marina Protetta denominata "Secche di Tor Paterno", indicata dal quadrilatero delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche e riportate nella planimetria allegata alla presente ordinanza, **sarà interdetta la navigazione a tutte le unità**.

DATUM DI RIFERIMENTO ROMA 1940		
Punto	Latitudine	Longitudine
A	41° 37'.30 N	012° 20'.50 E
B	41° 36'.00 N	012° 21'.90 E
C	41° 34'.50 N	012° 19'.50 E
D	41° 35'.80 N	012° 18'.00 E

2. La società incaricata, opererà con l'impiego del M/Pontone denominato FORTUNATO, iscritto al N. 3646 dei Registri delle Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Chioggia, T.S.L. 270,69, di proprietà della società "TIOZZO Fratelli e Nipote s.r.l.", con sede a Chioggia (VE) in Via Persica N. 7.
3. L'attività sopra descritta si svolgerà dall'alba al tramonto e solo nei giorni feriali e con condizioni meteo marine favorevoli.

ORDINA

Art. 1

Specchio acqueo interessato dai lavori

Dalla data di emissione della presente ordinanza, per una durata di 120 giorni, durante l'esecuzione dei lavori di messa in opera dei dissuasori subacquei, nello specchio acqueo riportato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è vietato:

- I. Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. intralciare le operazioni dei lavori durante il loro svolgimento;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Lo specchio acqueo adiacente all'area individuata nel "rende noto", rimane liberamente fruibile e le unità in transito devono prestare la massima attenzione.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- i mezzi navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché le unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno della zona dei lavori sono comunque tenute ad assicurare idoneo collegamento via radio VHF o telefonico col recapito **1530**, per le situazioni di emergenza.

Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza,


- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";
- b) negli altri casi si applica l'art. 1174 cod. nav. ed autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/roma/.

Fiumicino, **20.09.2013**

IL COMANDANTE
C.V. (CP)  SAVARESE

ALLEGATO



01A0514

— 19 —